



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 31-05-2017

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 del D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **08:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Rossi Nicola	Sindaco	Assente
Berneschi Martina	Vice Sindaco	Presente
Mazzali Marco	Assessore	Presente
Miola Franco	Assessore	Assente
Bertelli Paola	Assessore	Presente
Bassi Enrico	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Reggente - Vice Segretario Sattin Rita che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, la Sig.ra Berneschi Martina che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 del D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 20 giugno 2014 il Comune di Copparo ha stipulato con il Tribunale di Ferrara una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, art.33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992;

che tale convenzione è stata sottoscritta per consentire, a norma dell'art.54 del D.lvo 28 agosto 2000 n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L.30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n.49, l'applicazione da parte del giudice di pace e del giudice monocratico della pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

Atteso che l'art.9 bis dell'art. 186 Codice della strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati dall'art.33 della legge 29 luglio 2010 n.120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28.8.2000, n.274 secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Le Regioni, le Province, i Comuni o o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze".

Visto l'art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26.3.2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto porta un'immediata utilità alla collettività e dimostra come il responsabile del reato venga effettivamente punito in modo utile e vantaggioso per la società e per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

Considerato:

- che il rapporto così instaurato non costituisce rapporto di lavoro e non spetta alcuna retribuzione per l'attività prestata;

- che durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un tutor aziendale, il cui nominativo sarà debitamente comunicato al Tribunale di Ferrara;
- che questa Amministrazione assicura il soggetto ospitato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso la medesima compagnia assicurativa impiegata per i dipendenti del Comune di Copparo;

Dato atto che la convenzione stipulata ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 20 giugno 2017;

Ritenuto necessario procedere al rinnovo per i motivi suesposti;

Visto lo schema di rinnovo della convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo Segreteria e Comunicazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Bilancio Economato e Controllo di gestione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, il rinnovo della convenzione che si sostanzia nello schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

2) di inviare copia del presente atto ai Responsabili dell'Ente per l'attuazione di quanto disposto con il presente atto e in ragione delle rispettive competenze nonché al Dirigente delle Risorse Umane dell'Unione Terre e Fiumi per quanto di competenza;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Amministrativo Segreteria e Comunicazione;

4) si dà atto che la Giunta Comunale, all'unanimità di voti ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a termini dell'art. 134, comma 4° D.Lgs 267/2000.

SR/It



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
Berneschi Martina

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
VICE SEGRETARIO
Sattin Rita

TRIBUNALE DI FERRARA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 del D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART: 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992

Premesso che:

- 1) In data 20 giugno 2014 il Tribunale di Ferrara e il Comune di Copparo stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, dell'art: 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, art.33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992;
- 2) che tale convenzione è stata sottoscritta per consentire, a norma dell'art.54 del D.lvo 28 agosto 2000 n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L.30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n.49, l'applicazione da parte del giudice di pace e del giudice monocratico della pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- 3) Atteso che l'art.9 bis dell'art. 186 Codice della strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati dall'art.33 della legge 29 luglio 2010 n.120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28.8.2000, n.274 secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Le Regioni, le Province, i Comuni o o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- 4) visto l'art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26.3.2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 5) considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto;. porta un'immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso, per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

considerato che

la convenzione stipulata ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà 20 giugno 2017;

si stipula

il rinnovo della convenzione in oggetto sottoscritta in data 20 giugno 2014 tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Copparo nella persona del legale rappresentante Nicola Rossi nato a Copparo il 26/04/1967 ed avente sede legale in Copparo (Fe)

Art. 1

Contenuto e durata

Resta fermo l'intero contenuto della Convenzione stipulata, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto, ad eccezione:

- della parte relativa al primo capoverso dell'articolo 1 che, a partire dalla data della sottoscrizione del rinnovo della Convenzione, è sostituito da "ART. 1 ATTIVITA' DA SVOLGERE..(omissis)..L'Amministrazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto lavori in qualsiasi settore dell'Amministrazione";

- della parte relativa all'articolo 3 che, a partire dalla data della sottoscrizione del rinnovo della Convenzione, è sostituito da "ART. 3 SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI. I soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono i Responsabili dei Settori in base all'ambito di attività in cui è inserito il soggetto.

I Responsabili possono individuare altri soggetti per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni operative.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati."

Il rinnovo della Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della presente Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Ferrara, _____

Il Comune di Copparo
Sindaco Nicola Rossi

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Rosaria Savastano